

Il Rettore Presidente ricorda che con Decreto del 1° agosto 2005 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto il riassetto delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria. In particolare il decreto ha individuato le scuole di specializzazione, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i percorsi didattici, suddivisi in aree e classi. Il decreto ha inoltre disposto che le Facoltà di Medicina e Chirurgia possano istituire e attivare una sola scuola di specializzazione per ciascuna tipologia. Successivamente, con decreto del 29 marzo 2006, sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi per le scuole di specializzazione. Il CUN ha approvato gli ordinamenti didattici proposti dall'Università di Padova e l'Osservatorio nazionale ha approvato la rete formativa. Il MIUR ha autorizzato l'istituzione e l'attivazione delle scuole, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2008 (Allegato n. 1/1-4).

Il Rettore Presidente ricorda che il detto Decreto segue la proposta dell'Ateneo di istituire cinquantasette Scuole di specializzazione (delibera rep. N. 188/2006), tra le quali quarantasette sono state proposte come riordino di scuole già esistenti. Delle dieci nuove Scuole, sei sono totalmente nuove, mentre le altre quattro riuniscono le scuole di stessa tipologia già esistenti, e in particolare:

- la scuola di Chirurgia generale riunisce la prima, la seconda e la terza scuola di Chirurgia generale ora attive,
- la scuola di Endocrinologia e malattie del ricambio riunisce la prima e la seconda scuola di Endocrinologia e malattie del ricambio ora attive,
- la scuola di Medicina interna riunisce la prima e la seconda scuola di Medicina interna ora attive,
- la scuola di Malattie dell'apparato cardiovascolare riunisce la prima e la seconda scuola di Cardiologia ora attive.

Il Rettore Presidente fa presente che, dovendo le Università assicurare la conclusione dei corsi attualmente attivi, si prefigura una situazione transitoria nella quale coesistono le scuole di specializzazione già esistenti, che continuano ad essere attivate secondo gli ordinamenti previgenti fino a quando gli specializzandi attualmente iscritti non avranno concluso gli studi, e le Scuole di specializzazione riordinate e di nuova istituzione, che sono attivate a partire dall'a.a. 2008/2009 con il nuovo Ordinamento. Al fine di garantire sia la regolare prosecuzione delle attività didattiche degli ordinamenti in essere sia l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per l'attivazione dei nuovi ordinamenti, il Rettore Presidente richiede al Senato Accademico di definire dei criteri per la direzione delle Scuole nella fase transitoria.

Il Rettore Presidente propone dunque che le Scuole riordinate e quelle di nuova istituzione, ivi comprese quelle federate di cui al penultimo capoverso della narrativa, siano dirette per non più di un triennio da un comitato ordinatore, composto da docenti del settore caratterizzante specifico della scuola. I docenti del settore, convocati dal decano, eleggono al loro interno i membri del comitato ordinatore, in numero massimo di sette; il comitato ordinatore elegge al suo interno un referente, che assume per il triennio le funzioni direttive. Il referente può anche essere direttore di una delle scuole di cui al capoverso successivo. Alla scadenza del mandato del comitato ordinatore, il Consiglio della scuola elegge il direttore tra i docenti del settore caratterizzante specifico della scuola.

Il Rettore Presidente propone poi che, per le Scuole già esistenti, i direttori attualmente in carica mantengano la direzione della scuola fino alla scadenza del loro mandato e siano rieleggibili solo nel caso in cui tale mandato sia il primo.

Tutti i direttori delle scuole già esistenti e i referenti dei comitati ordinatori sono membri della Consulta dei direttori delle scuole di specializzazione.

Gli eventuali referenti di classe sono eletti dai direttori/referenti delle scuole appartenenti alla classe, al loro interno. I referenti di area sono eletti dai referenti delle classi appartenenti all'area, al loro interno.

Il Rettore inoltre fa presente che un certo numero di scuole attivate secondo i nuovi ordinamenti sono federate con scuole di altri atenei, secondo il DM del 31/03/2009.

In questa specifica situazione, nel caso in cui l'Università di Padova sia sede amministrativa, il Rettore propone che i membri del comitato ordinatore siano eletti, in numero massimo di sette, dai docenti del settore caratterizzante specifico della scuola di tutte le sedi federate, con un meccanismo di votazione che garantisca per ogni sede sia un numero di membri proporzionale al numero di docenti della sede, arrotondato secondo le regole usuali, che comunque un minimo di un membro. Il referente designato dal comitato ordinatore nel suo interno deve appartenere all'Università di Padova. Il direttore della scuola, eletto alla scadenza del mandato del comitato ordinatore deve appartenere all'Università di Padova.

Infine il Rettore ricorda che il 12 gennaio 2009 il Senato accademico, in merito all'elettorato passivo nell'elezione dei direttori delle scuole di specializzazione, ha ritenuto che "si debba intendere che

l'elettorato passivo e' dato ai docenti in ruolo specificando che qualora sia allargato a un docente di seconda fascia questo possa avvenire, così come indicato dal DPR 382/80, solamente in presenza di impedimento dei docenti di prima fascia". Appare naturale che tale interpretazione sia estesa al caso di elezione dei referenti dei comitati ordinatori.

Terminata la discussione, il Senato Accademico

Delibera



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Direzione Generale per l'Università
Ufficio II*

Prot.n. 6903

Roma, 12/12/2008

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di PADOVA
Via 8 Febbraio, 2
35122 PADOVA

Oggetto: D.M. 1.8.2005 e D.M. 29.3.2006 - R.A.D. - Istituzione e attivazione scuole di specializzazione di area sanitaria.

Si trasmette il Decreto Direttoriale di istituzione e attivazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria relativo alle proposte formulate da codesto Ateneo.

Per le scuole approvate la S.V. potrà provvedere ad emettere il relativo decreto rettorale.

IL DIRIGENTE
(Dott. Vittorio Marrè Brunenghi)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Direzione Generale per l'Università
Ufficio II*

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e in particolare gli articoli 34 e seguenti che prevedono che le scuole di specializzazione medica operino nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;

VISTO il decreto ministeriale 8 marzo 2007, di ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

VISTO l'art. 43 del citato D.Lgs. 368/99, secondo cui l'accreditamento delle singole strutture è disposto, su proposta del citato Osservatorio, con decreto del Ministro della sanità, ora Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ora Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto ministeriale 1 agosto 2005, "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area Sanitaria", che al comma 3, dell'art. 3, prevede che la rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali pertinenti allo svolgimento delle attività professionalizzanti, sia adeguata agli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 17 febbraio 2006, "Approvazione della scuola di specializzazione di Medicina d'Emergenza-Urgenza";

VISTO il decreto ministeriale 29 marzo 2006, "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione";

VISTO il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, "Standard e requisiti minimi delle scuole di specializzazione di Medicina d'Emergenza-Urgenza" e successive modificazioni;

VISTO il D.I. in data 06/11/2008 di accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di PADOVA;

VISTO il parere dell'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica relativo ai requisiti generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di PADOVA espresso in data 18/09/2008;

VISTO il parere reso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 15/11/2006 relativo agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di PADOVA;

DECRETA:

Art.1.

È autorizzata l'istituzione e l'attivazione a decorrere dall'a.a. 2008/2009 delle seguenti scuole di specializzazione dell'area sanitaria dell'Università degli Studi di PADOVA,

Facoltà di FARMACIA

- Farmacia ospedaliera

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA

- Allergologia ed immunologia clinica
- Anatomia patologica
- Anestesia rianimazione e terapia intensiva
- Audiologia e foniatría
- Biochimica clinica
- Cardiochirurgia
- Chirurgia dell'apparato digerente
- Chirurgia generale
- Chirurgia maxillo-facciale
- Chirurgia pediatrica
- Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
- Chirurgia toracica
- Chirurgia vascolare
- Dermatologia e venereologia
- Ematologia
- Endocrinologia e malattie del ricambio
- Farmacologia medica
- Fisica medica
- Gastroenterologia
- Genetica medica
- Geriatria
- Ginecologia ed ostetricia
- Igiene e medicina preventiva
- Malattie dell'apparato cardiovascolare
- Malattie dell'apparato respiratorio
- Malattie infettive
- Medicina aeronautica e spaziale
- Medicina d'emergenza-urgenza
- Medicina del lavoro
- Medicina dello sport
- Medicina di comunità
- Medicina fisica e riabilitativa
- Medicina interna
- Medicina legale
- Medicina nucleare
- Medicina termale
- Medicina tropicale
- Microbiologia e virologia
- Nefrologia
- Neurochirurgia

- Neurologia
- Neuropsichiatria infantile
- Oftalmologia
- Oncologia medica
- Ortopedia e traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Patologia clinica
- Pediatria
- Psichiatria
- Radiodiagnostica
- Radioterapia
- Reumatologia
- Scienza dell'alimentazione
- Statistica sanitaria e biometria
- Tossicologia medica
- Urologia

Art.2.

La suddetta autorizzazione ha valore anche per gli anni successivi all'a.a. 2008/2009 nel rispetto del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti.

Ai sensi del D.M. 29.3.2006 allegato 2 punto 1.2 - requisiti generali e specifici di idoneità della rete formativa - le scuole di specializzazione, già istituite e attivate negli anni precedenti all'a.a. 2008/2009, e carenti di parte dei requisiti prescritti, hanno l'obbligo di adeguarsi entro il termine di 3 anni pena la disattivazione della scuola stessa.

Roma, 12/12/2008

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonello Masia)